

N.35 /14 R. C.P.



Il Tribunale C.P. di Venezia, sezione fallimentare, composto dai Magistrati:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1) dott.ssa Manuela Farini | Presidente        |
| 2) dott. Roberto Simone    | Giudice           |
| 3) dott. Andrea Fidanzia   | Giudice estensore |

Vista l'istanza con cui la ██████████ in data 28.10.2014 ha chiesto, contestualmente al deposito del ricorso ex art. 161 comma 6° L.F., l'autorizzazione allo scioglimento, o in subordine, di sospensione di una serie di contratti bancari dettagliatamente indicati da pag. 23 a pag. 25 del ricorso ;

vista la memoria difensiva con cui la ██████████ si è opposta al richiesto scioglimento e/o sospensione dei contratti bancari stipulati dalla ricorrente con patto di compensazione in essere con la

Banca;

espone quanto segue:

Va osservato preliminarmente che la disciplina contenuta nell'articolo 169 bis L.F. è applicabile anche al concordato con riserva, dovendosi ritenere che il riferimento al "ricorso di cui all'art. 161"

contenuto dell'articolo 169 bis L.F. possa riguardare non solo il primo, ma anche il sesto comma del citato articolo 161, ed altresì in ragione del fatto che la ratio sottesa alla disciplina in esame appare comune agli istituti delle autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 161 co. 7 L.F., ovvero ai finanziamenti di cui all'art. 182-quinquies, comma 1, L.F. e, nel concordato con continuità aziendale, ai pagamenti di crediti anteriori di cui al successivo comma 4, ratio, la quale consiste nel favor per l'accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari.

Va altresì osservato che la prospettiva del nuovo strumento introdotto dal legislatore all'articolo 169 bis L.F., non appartiene alla sfera della tutela del contraente in bonis dall'inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

prescelto da quest'ultimo. E' questo il criterio guida cui deve essere improntata l'attività del Tribunale nell'esercizio del potere autorizzatorio.

La [REDACTED], nel costituirsi, ha sollevato una serie di eccezioni che concernono non solo l'inammissibilità dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 169 bis L.F. al concordato con riserva, eccezione già superata da questo Collegio alla luce delle sopra illustrate osservazioni, ma riguardano:

- 1) l'illegittimità del provvedimento richiesto per mancata determinazione dell'indennizzo di cui al secondo comma dell'art. 169 bis L.F. ;
- 2) l'inapplicabilità dell'istituto dell'art. 169 bis ai contratti bancari con patto di compensazione;
- 3) la necessità di provare in modo specifico ed articolato l'incompatibilità dei rapporti bancari dedotti in causa con il buon fine del piano concordatario.

Con riferimento alla contestazione sub 1), non si condivide l'impostazione della [REDACTED]. L'offerta dell'indennizzo ex art. 169 bis L.F. non costituisce presupposto per lo scioglimento e/o sospensione del contratto. Ove non vi sia un accordo tra la società proponente ed il terzo contraente in bonis sia in ordine all'an che al quantum di tale indennizzo, il contraente in bonis potrà promuovere un giudizio di cognizione ordinaria finalizzato all'accertamento dell'indennizzo ma ciò non può influire sulla scioglimento e/o sospensione del contratto in corso di esecuzione.

In ogni caso, la società proponente è tenuta ad indicare l'indennizzo che intende eventualmente riconoscere al contraente in bonis al momento del deposito del piano e non prima.

Con riferimento all'eccezione sub 2), secondo la [REDACTED] i contratti bancari con patto di compensazione non rientrano nella dizione "contratti in corso di esecuzione" di cui all'art. 169 bis L.F., dal momento che possono essere sospesi e/o sciolti solo i contratti bilaterali le cui prestazioni (entrambe) non hanno ancora avuto alcuna esecuzione oppure l'hanno avuto solo in parte.

Nel caso si specie, non vi sarebbe nulla da sospendere perché oggetto di tale sospensione non sarebbero le reciproche prestazioni delle parti ma solo una, quella del debitore di restituire le somme già messe a disposizione della banca stessa, la quale, una volta erogato il finanziamento, non avrebbe più alcuna obbligazione da adempiere.

Questo Collegio non condivide neppure tale eccezione.

Se si esamina attentamente il contenuto dei contratti di cui la proponente chiede la sospensione – affidamento di linee di credito con patto di compensazione; contratto di conto corrente ordinario; conto anticipi; contratto quadro per linea di credito anticipo fatture Italia; tutti con il patto di compensazione - non appare persuasivo l'assunto secondo cui la banca, in tali rapporti, avrebbe già esaurito la propria prestazione e non avrebbe quindi più alcuna obbligazione da adempiere, quantomeno di natura principale.

Va osservato, infatti, che in tali contratti, a differenza di quanto avviene nel mutuo, l'obbligazione della banca non consiste soltanto nell'erogazione di un unico finanziamento che deve essere restituito dal cliente.

Sia nel contratto di apertura di credito in conto corrente, sia in tutti gli altri contratti di concessione di linee di credito, la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente dei fondi (dietro presentazione di fatture o riba o effetti, salvo che nel contratto di apertura di credito in conto corrente) fino ad un limite contrattualmente pattuito e fino alla eventuale revoca di tali linee.

Ad esempio, nel contratto del 29.1.2010 stipulato dalla ricorrente con la ██████████ ██████████ di cui al doc 10, sono state concesse "a revoca" linee di credito di varia natura, promiscuo autoliquidante, SBF conto unico, Export Euro /divisa su copia fattura B/T, anticipi in conto corrente su fatture con il limite massimo variabile da € 200.000 a € 600.000.

Dunque, fino o a quando non abbia revocato le linee di credito concesse e fino a quando non sia stato raggiunto il limite contrattualmente pattuito, la banca è obbligata ad erogare i fondi al cliente, nei termini e condizioni pattuite (es. nell'anticipo salvo buon fine la concessione di un anticipo è condizionato al gradimento espresso dalla banca per il foglio commerciale presentato).

Si tratta di una obbligazione principale e non certo accessoria.

L'istituto di credito, dopo aver erogato i fondi (che variano negli importi a seconda dei fogli commerciali ed effetti presentati ed accettati nei limiti pattuiti) non si limita quindi ad operazioni quali l'incasso dei crediti vantati dai propri clienti nei confronti dei terzi ed alle conseguenti compensazioni a deconto dell'esposizione debitoria del cliente.

La banca è tenuta altresì, in generale, ad un obbligo di diligenza e buona fede nella gestione dei rapporti con il cliente che si sostanzia nella corretta ( e non arbitraria) erogazione dei fondi e nella



corretta applicazione degli interessi passivi e commissioni ( che a differenza che nel mutuo non sono già determinati con un piano di ammortamento).

I rapporti che la banca instaura a seguito della concessione al cliente delle linee di credito hanno quindi una natura ben più articolata rispetto alla mera concessione, una tantum, di un finanziamento.

Peraltro, nel caso di specie, la [REDACTED] si è limitata in astratto a dedurre la non sussumibilità nell'art. 161 bis L.F. dei rapporti bancari c.d. autoliquidanti senza precisare in concreto in quale misura la società proponente avesse utilizzato le linee di credito concesse ( ed eventualmente esaurito le stesse) e non fornendo quindi alcun elemento utile a suffragare la tesi dedotta secondo cui quelli oggetto di causa costituiscono rapporti "unilaterali" nei quali una parte (la banca) ha già eseguito le prestazioni a suo carico.

Con riferimento all'eccezione sub 3), va osservato che nonostante la società proponente non abbia specificato nel dettaglio gli importi erogati a suo favore dalle banche a seguito della concessione delle linee di credito nonché le somme che intenderebbe versare a titolo di indennizzo, è evidente che il perdurante incasso da parte delle banche delle somme relative ai crediti anticipati alla proponente - meccanismo reso possibile dal patto di compensazione stipulato anteriormente all'apertura della procedura concordataria - impedisca il ripristino a favore della stessa proponente di quel flusso di liquidità che, in caso di scioglimento e/o sospensione del contratto di factoring, sarebbe senz'altro funzionale per la prosecuzione dell'attività d'impresa e per la conseguente realizzazione della soluzione concordataria (con continuità aziendale) che la società ha già manifestato nel ricorso ex art. 161 comma 6° di voler intraprendere.

Questo Collegio ritiene, tuttavia, in questa fase di poter autorizzare soltanto la sospensione dell'esecuzione dei contratti bancari di cui è causa, non potendosi invece optare per lo scioglimento del contratto, sia in difetto di conoscenza quantomeno dei punti fondamentali di un piano che allo stato non è stato ancora depositato, sia per gli effetti irreversibili che lo scioglimento comporterebbe, dato che determinerebbe la caducazione del contratto anche ove la proponente non intendesse più o non fosse in grado di presentare una proposta concordataria ed un piano.

Deve quindi autorizzarsi la sospensione dei contratti dettagliatamente indicati nei punti da 1 a 15



nelle pagine da pag. 23 a 25 del ricorso per 60 giorni a norma dell'art. 169 bis L.F.

In ordine alla decorrenza degli effetti della sospensione, va osservato che l'art. 169 bis L.F. attribuisce al giudice il potere di autorizzare e non di disporre direttamente lo scioglimento dei contratti pendenti.

E' necessario pertanto che l'istante, ottenuta l'autorizzazione del giudice, manifesti la volontà di sciogliersi dal vincolo negoziale anche implicitamente attraverso la comunicazione del provvedimento autorizzativo emesso in accoglimento della sua richiesta (vedi sul punto Corte d'Appello di Genova 10.2.2014 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

D'altra parte, non può invece ritenersi che gli effetti della sospensione retroagiscano al momento della presentazione dell'istanza in quanto in tutte le fattispecie disciplinate dalla legge fallimentare in cui l'attività del curatore, commissario giudiziale, debitore in concordato, è soggetta ai provvedimenti autorizzativi del Tribunale, il rilascio dell'autorizzazione costituisce il presupposto per l'esercizio dell'attività dalla quale, sola, derivano gli effetti che la stessa è destinata a produrre.

P.Q.M.

Visto l'art. 169 bis L.F. ,

autorizza la sospensione dei contratti bancari dettagliatamente indicati ai punti da 1 a 15 nelle pagine da 23 a 25 del ricorso ex art. 161 comma 6° L.F. per giorni 60.

Venezia così deciso in data 11.12.2015

Il Giudice estensore

Il Presidente

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IN DATA ODIERNA**

Venezia, **20 GEN 2015**



IL CANCELLIERE  
( *Oswaldo Gasparotti* )